

Webinar
DALL'ERBA NATURALE ALL'ERBA SINTETICA E OLTRE

Bandi e gare: la risposta ai costi preventivati nelle procedure di appalto

Arch. Rosalba Russo

TS?PORT

SPORT&IMPIANTI

30/05/2022

www.sporteimpianti.it

D.lgs. 50/2016, articolo 23, comma 16

- ... Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. ... Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma.

Art. 106 D.Lgs 50/20216 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere **clausole di revisione dei prezzi**. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i *contratti relativi ai lavori*, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi ..., **solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà**.

- Nuovo intervento del legislatore volto a introdurre meccanismi compensativi che consentano l'adeguamento dei corrispettivi dei contratti di appalto a seguito dell'eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici.
- Si applica ai soli **APPALTI DI LAVORI** sia in corso di esecuzione sia ancora da affidare, il legislatore è sembrato preoccuparsi del solo settore dei lavori, e non anche dei servizi e delle forniture.
- Lo stesso meccanismo di compensazione straordinario previsto dall'art. 1-septies del c.d. decreto Sostegni Bis (d.l. 73/2021) era, infatti, dedicato ai soli lavori, o meglio, era finalizzato a far fronte al solo aumento dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati.
- La finalità della nuova disciplina è quella di compensare, attraverso un meccanismo di revisione dei corrispettivi dei contratti di appalto, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici di tutti quegli appalti il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto entro il 31 dicembre 2021.

Misure per fronteggiare l'aumento dei prezzi

- Al fine di assicurare la realizzazione delle opere pubbliche avviate ed evitare che le nuove gare vadano deserte a causa del caro-materiali e dell'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia, sono previsti: **AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI, MISURE DI COMPENSAZIONE PER I LAVORI ESEGUITI NEL 2022 E ADEGUAMENTO AI NUOVI LISTINI DEI BANDI PUBBLICATI NELL'ANNO IN CORSO.**
- Lo Stato mette a disposizione risorse complessive per circa 10 miliardi (di cui 9,5 aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato) sia per le compensazioni, sia per le nuove gare, a cui possono accedere le stazioni appaltanti che non dispongono di risorse proprie sufficienti a compensare le richieste delle imprese sulla base dei prezzi rivisti.
- Le Regioni devono aggiornare i prezziari delle lavorazioni entro il 31 luglio 2022 (in caso di inadempienza interverranno gli uffici territoriali del Mims) e nelle more di questa revisione, le stazioni appaltanti possono applicare un **incremento del 20% rispetto ai prezziari in vigore al 31 dicembre 2021.**

- Per tutti i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il **31 dicembre 2021**, lo **stato di avanzamento dei lavori** relativo agli interventi eseguiti e contabilizzati **nell'anno 2022** viene adottato applicando gli adeguamenti sopra definiti e i maggiori importi **vengono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%**.
- I prezzari aggiornati dalle Regioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia avvenuta entro tale data.
- Per pagare alle imprese le compensazioni per i lavori effettuati nel 2022 le stazioni appaltanti, in primo luogo, devono utilizzare le **RISORSE PROPRIE** (rimodulando le somme a disposizione, somme disponibili relative ad altri interventi ultimati o derivanti da ribassi d'asta). In subordine le stazioni appaltanti possono accedere ai due fondi esistenti presso il Mims che vengono rifinanziati:
 - il primo, pari a complessivi 1,2 miliardi di euro per le opere previste dal PNRR, dal PNC e per quelle commissariate;
 - il secondo, pari a 1,32 miliardi per il resto dei lavori pubblici.

Per i bandi pubblicati nel corso del 2022 relativi alle opere finanziate dal PNRR, dal PNC e alle opere commissariate viene istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo specifico con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro (anni dal 2022 al 2026) cui le stazioni appaltanti possono accedere al fondo qualora non dispongano di risorse proprie sufficienti.

Decreto M.I.M.S. 04/04/2022

- Variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, del secondo semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- L'appaltatore, dalle ore 12:00 del 13/05/2022 e fino al 27/05/2022, può presentare richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento, che, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrerà l'istanza di accesso al Fondo.
- Le **Stazioni Appaltanti** se non possiedano le risorse sufficienti per pagare le compensazioni, hanno **45 giorni** di tempo per chiedere l'accesso al Fondo per le compensazioni. Il termine a disposizione delle Stazioni Appaltanti scade il 26/06/2022 utilizzando la **piattaforma online**.
- E' operativa la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021. Si potrà accedere alla piattaforma previa registrazione ed acquisizione delle credenziali.

- Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli **appalti pubblici di lavori** aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il **31/12/2021**, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati.
- I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del **90%**. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.
- Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate utilizzando le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Possono essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

- Se il D.L. ha già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il R.U.P. ha emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro **trenta giorni** dalla medesima data, un **CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO** dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
- Le regioni limitatamente all'anno 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.
- Relativamente alle **PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AVVIATE SUCCESSIVAMENTE** alla data di entrata in vigore del decreto MIMS e sino al 31/12/2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni si applicano i prezziari aggiornati come sopra.

- In attesa della determinazione dei prezzi regionali le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementano **FINO AL 20%** le risultanze dei prezzi regionali aggiornati alla data del 31/12/2021. Se a seguito dell'aggiornamento dei prezzi risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31/12/2021 inferiore o superiore a detta percentuale la S.A. procede al congruaggio degli importi riconosciuti, al pagamento dei S.A.L. relativi.
- Per i lavori realizzati o affidati, in caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con **LE RISORSE PNRR** è istituito un fondo specifico.

- Le istanze di accesso al Fondo sono presentate:
 - entro il **31 agosto 2022**, per gli stati di avanzamento relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. o annotate nel libretto delle misure dal 01/01/2022 e fino al 31/07/2022;
 - entro il **31 gennaio 2023**, per gli stati di avanzamento relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL o annotate nel libretto delle misure dal 01/08/2022 e fino al 31/12/2022.
 - La S.A. trasmette telematicamente al M.I.M.S. entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, i dati del contratto d'appalto, copia del SAL corredata da attestazione da parte del DL, vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate, l'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del SAL in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
 - Se l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa e effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

Modalità accesso al fondo

- Per gli altri tipi di interventi a valere sulle risorse del Fondo le istanze di accesso al Fondo sono presentate:
 1. entro il 31/08/2022 per i SAL di lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL ovvero annotate nel libretto delle misure dal 01/01/2022 e fino al 31/07/2022;
 2. entro il 31/01/2023 per i SAL di lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL ovvero annotate nel libretto delle misure dal 01/08/2022 e fino al 31/12/2022.
- La S.A. trasmette i dati del contratto d'appalto, copia del SAL corredata da attestazione da parte del DL, vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate, l'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del SAL in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
- Se l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Art. 25 D.L. 17/2022

- Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici
- Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022 si estende così la compensazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 2 marzo 2022, estendo la compensazione agli aumenti verificatisi nel **primo semestre del 2022**.
- Analogamente al precedente meccanismo, spetta al MIMS procedere, entro il 30 settembre 2022, alla determinazione con proprio decreto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli costi dei materiali da costruzione più significativi.

- La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del MIMS con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
- La compensazione prevista dall'art. 25 in questione permette così di colmare il "vuoto" lasciato dall'art. 29 del d.l. 4/2022 che prevede la clausola revisione prezzi e la compensazione per i lavori solo con riferimento ai contratti che verranno stipulati in forza di bandi o avvisi pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.

ANAC

- In applicazione della nuova norma, l'ANAC sta aggiornando il **bando tipo digitale** per tutte le stazioni appaltanti, prevedendo l'obbligo di inserimento nei bandi di gara delle clausole di revisione dei prezzi.
- Recentemente l'ANAC, con una nota del 15.2.2022, ha invocato un intervento urgente da parte del parlamento e del governo per far fronte all'aumento dei costi anche per le materie prime solitamente impiegate nei contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione.
- E' possibile un simile intervento in tal senso in sede di conversione del d.l. 4/2022.

Webinar

DALL'ERBA NATURALE ALL'ERBA SINTETICA E OLTRE

Grazie per l'attenzione

Arch. Rosalba Russo

TS?PORT

SPORT&IMPIANTI

30/05/2022

www.sporteimpianti.it